

L’irrinunciabile tutela della presunzione di innocenza contro le distorsioni del processo mediatico*

Salvatore Scuto

Abstract

Dopo accenni all’iter della riforma e al contenuto del principio della presunzione di non colpevolezza, l’articolo analizza la disciplina del decreto legislativo n. 188 del 2021, ma anche altre fonti normative che dovrebbero disciplinare il comportamenti dei protagonisti del processo penale, come le linee guida approvate dal CSM, per giungere ad analizzare quale incidenza la novella potrà avere sul processo mediatico, fenomeno che di per sé genera frizione con il principio della presunzione di innocenza.

After an overview on the path of the reform and the principle of presumption of innocence, the paper addresses the discipline contained in the Legislative Decree no. 188/2021 and other provisions applicable to criminal trials, such as the guidelines of the Italian Council of the Judiciary, with a view to explore the impact of the reform on trial by media, which significantly undermine the effectiveness of the presumption of innocence.

Keywords

presunzione di innocenza - giustizia penale - media - informazione e processo - processo mediatico

«Se la giurisdizione è l’attività necessaria per raggiungere la prova che un soggetto ha commesso un reato, fino a che tale prova non sia stata raggiunta mediante un regolare giudizio, nessun reato può essere considerato commesso e nessun soggetto può essere ritenuto colpevole né sottoposto a pena. In questo senso il principio di giurisdizionalità [...] postula la presunzione di innocenza dell’imputato fino alla prova contraria sancita dalla sentenza definitiva di condanna».

L. Ferrajoli, *Diritto e Ragione*, Bari, 1989, 559.

* Su determinazione della direzione, il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo in conformità all’art. 15 del regolamento della Rivista

1. Il perplessito iter della riforma

Non è un caso che la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, facente parte del c.d. “Pacchetto di Stoccolma”, si sia preoccupata del rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza.

E ancora, forse, non è un caso che lo Stato italiano sia rimasto a lungo in una postura caratterizzata da una sorta di presuntuosa perplessità, omettendo per lunghi anni di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva stessa.

Se, da un lato, in Europa si perseguiva l’obiettivo di realizzare un rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia estendendo così in tutto il territorio dell’Unione alcune fondamentali garanzie per gli indagati e gli imputati; dall’altro, il governo italiano non esercitava la delega per il recepimento della direttiva contenuta nella legge n. 163/2017, convinto che l’ordinamento interno fosse già conforme ai contenuti della stessa.

Convinzione non così solida, dal momento che i rilievi critici mossi dalla Commissione nella Relazione sullo stato di attuazione della direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio del 31 marzo 2021 e il connesso rischio di una procedura di infrazione a carico dell’Italia hanno portato a un rapido *revirement* e al recepimento della direttiva attraverso la delega contenuta nella legge n. 53/2021 e, infine, con il d.lgs. 188/2021 che ne ha dato concreta attuazione.

Evidentemente, quindi, con gli occhi dell’Europa la situazione non era così tranquillizzante.

Del resto, non si fatica certo a comprenderlo, soprattutto se si pone mente a quanto è accaduto nel circuito ad alta tensione costituito da giustizia, media e opinione pubblica.

A partire almeno da Mani Pulite, infatti, la giurisdizione penale ha visto progressivamente erodere la propria sfera di autorevolezza e di riconoscimento presso quel popolo in nome del quale amministra la legge, in favore del “tribunale mediatico”, rinnovato *auto da fè* davanti al quale si esegue la pena conseguenza di una colpevolezza sommariamente decretata con la massima rapidità.

2. Valenza e contenuto del principio di non colpevolezza

Da qui la delicatezza e anche l’urgenza di trovare strumenti normativi necessari quanto meno ad arginare il fenomeno dalle molteplici cause.

In questo ambito, la tutela del principio della presunzione di non colpevolezza acquisita, almeno in via generale, un valore strategico proprio in considerazione del significato e della posizione di rilievo che esso riveste all’interno del sistema di garanzie che costituiscono la cifra del “giusto processo”.

La presunzione di innocenza è stata da sempre considerata una delle più rilevanti garanzie processuali per l’accusato.

Ma la vera dimensione di tale garanzia si coglie bene nelle parole di Luigi Ferrajoli, tratte da uno dei suoi lavori più importanti che accompagnò l’entrata in vigore del

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

codice Vassalli del 1989 e che, non a caso, sono state scelte come epigrafe di queste poche e scarse riflessioni.

La garanzia, infatti, è strettamente ancorata al processo penale e costituisce il presidio alla sua legittima finalità, che è quella cognitiva.

Se la finalità del processo penale è quella di verificare l’ipotesi di accusa che può dirsi compiuta solo quando sopravviene una sentenza di condanna definitiva, prima di allora, secondo il dettato costituzionale, nessuno può essere considerato colpevole¹.

Limitazioni del principio provocano non solo una riduzione del livello di garantismo del sistema processuale, ma si riverberano pericolosamente sulla stessa capacità cognitiva del processo penale.

E se, come ricordato, lo scopo della direttiva è stato quello di presidiare in tutto il composito territorio dell’Unione alcune fondamentali garanzie, l’atteggiamento quasi indifferente del governo italiano non era in alcun modo giustificabile attesa la profonda crisi che da anni ha attraversato la presunzione di non colpevolezza².

In questo quadro di inevitabile declino del principio, l’affievolimento della funzione cognitiva del processo è direttamente proporzionale all’inarrestabile affermarsi dell’istanza punitiva che postula una risposta immediata e incompatibile con i tempi fisiologici di una, a volte anche lunga, piena cognizione³.

Ne è derivata la progressiva sostituzione del “tribunale mediatico”, i cui ritmi sono incalzanti e agili, al processo giurisdizionale cognitivo dai tempi senz’altro distonici rispetto all’esigenze dell’opinione pubblica, sempre più insofferente – almeno nei casi di maggior rilievo mediatico – nei confronti dei provvedimenti giudiziari che non si adeguino alle sentenze di condanna emesse sollecitamente dal primo.

Come è noto, la crescente insofferenza dell’opinione pubblica, che si trasforma non di rado in vera e propria indignazione avverso i provvedimenti giudiziari incoerenti con le aspettative colpevoliste maturate ai piedi del “tribunale mediatico”, è il segnale inequivocabile della «vera e propria frattura che si è venuta a creare tra gli esiti dell’attività giudiziaria e le aspettative di giustizia del popolo»⁴.

¹ Per una lucida analisi della presunzione di innocenza e sullo stato di crisi in cui il principio versa nell’ordinamento italiano si veda O. Mazza, *Tradimenti di un codice. La Procedura penale a trent’anni dalla grande riforma*, Torino, 2020, 55 ss., spec. 55: «Se non fosse sancita la presunzione di innocenza, non solo l’imputato sarebbe privato della più importante garanzia, ma il processo penale perderebbe la sua stessa ragion d’essere, per assumere diversi connotati che lo trasformerebbero in strumento schiettamente restrittivo». Va anche segnalata la recente sentenza della Corte cost., 7 luglio 2021 [30 luglio 2021], n. 182, con la quale al principio è stata riconosciuta una dimensione endoprocessuale all’interno dello statuto costituzionale, convenzionale ed europeo.

² Ivi, 59: «[...] Dall’entrata in vigore del codice del 1989, la presunzione di non colpevolezza è caduta in un progressivo oblio dottrinale, considerata per lo più una questione retorica, di sapore vetero illuminista, che non sollecitava più l’interesse speculativo rivolto alle rutilanti novità del giusto processo».

³ «I ritmi e le sequenze dell’attività giudiziaria, per la rilevanza costituzionale della giurisdizione e per i valori primari che si esprimono nel giusto processo (art. 111, primo 1, Cost.), esigono spazi e tempi adeguati per l’analisi critica del caso e delle prove, per lo studio delle questioni di fatto e di diritto, per la scelta della migliore soluzione decisoria e per la spiegazione delle ragioni della stessa, secondo criteri di autorevolezza, equità, stabilità e prevedibilità». Così G. Canzio, *Un’efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, in *Diritto penale e processo*, 12, 2018, 11537.

⁴ *Ibid.*

3. Il d.lgs. 188/2021 in attuazione della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza

In un contesto di tal fatta, pertanto, un intervento legislativo che annuncia, sin dalla rubrica, il “rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza” non può che essere accolto con una reazione frammista di speranza e di fiduciosa attesa di interventi idonei a ristabilire l’equilibrio perduto.

Si tratta ora di vedere il contenuto di tali interventi e la loro idoneità rispetto a quanto annunciato.

L’art. 1 richiama la direttiva e sottolinea l’azione di rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle sole persone fisiche indagate o imputate nel procedimento penale⁵.

L’esclusione dal fuoco di azione della nuova normativa delle persone giuridiche desta francamente serie perplessità, se non altro all’interno di un ordinamento come quello italiano, in cui da un ventennio la responsabilità amministrativa degli enti è regolata da una legge che prevede, in casi non certo sporadici, la sottoposizione dell’ente al processo penale come responsabile amministrativo per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Ipotesi che, non di rado, coinvolgono profili assai delicati in termini reputazionali per le società coinvolte, con effetti che si ripercuotono direttamente sul mercato di riferimento e, per tal verso, sul suo stesso valore.

Nel c. 1 dell’art. 2 si detta la regola per la quale è fatto divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona indagata o imputata in un procedimento penale ancora in corso.⁶

I commi successivi sono dedicati ai rimedi attivabili dall’interessato in caso di violazione del divieto.

Tra questi merita di essere menzionato, per il carattere innovativo che lo contraddistingue, il diritto di richiedere la rettifica delle dichiarazioni rese dalle autorità pubbliche che, nel caso ritenga fondata la richiesta, ha l’obbligo di provvedere immediatamente e, comunque, non oltre le successive quarantotto ore.

Sorvolando sulla peculiare previsione che vede destinatario del controllo della valutazione contenuta nella dichiarazione lo stesso controllore (con le perplessità che ne conseguono in merito all’esito del controllo richiesto), in caso di rifiuto il richiedente potrà ricorrere allo strumento previsto dall’art. 700 c.p.c.⁷.

In caso di accoglimento la rettifica dovrà rivestire le stesse forme che assicurino il

⁵ Utile richiamare il considerando 9 della direttiva secondo cui quest’ultima tende a consolidare il «diritto a un equo processo».

⁶ La norma dalla previsione soggettiva assai ampia ricalca il considerando 17 della direttiva in cui si menzionano non soltanto l’autorità giudiziaria e di polizia, ma anche altre autorità pubbliche espressamente indicate: ministri o altri funzionari pubblici. Questo in conformità con alcuni arresti della giurisprudenza della CEDU (cfr. la sentenza del 26 marzo 2002 nel caso *Butkevicius c. Lituania*, ric. 48297/99).

⁷ Rimedio che pare essere attivabile anche in caso di inerzia dell’autorità pubblica trascorse le previste quarantotto ore.

Saggi - Sezione monografica: “L’attuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

medesimo grado di pubblicità e di rilievo della prima dichiarazione.

Sul punto vale la pena sottolineare, anticipando alcune valutazioni sull’effettiva capacità delle norme di nuovo conio di intervenire con efficacia ortopedica sul fenomeno patologico da cui si è partiti, come non sembra correlabile un obbligo in capo ai media di dar conto della rettifica.

Profilo delicato che rimanda – con tutti i limiti che la stessa esperienza ha evidenziato – alla sfera deontologica e alla stessa professionalità del giornalista.

Ma gli aspetti che più interessano l’ambito cui tende questo approfondimento sono contenuti nell’art. 3 del d.lgs. 188/2021.

La norma contiene infatti l’interpolazione dell’art. 5 del d.lgs. 106/2006 che, nella sua versione originaria⁸, si limitava ad attribuire al procuratore capo il compito di mantenere personalmente i rapporti con gli organi di stampa.

La norma stabiliva che tutte le informazioni relative alle indagini fossero fornite ai media in modo impersonale attraverso la riferibilità all’ufficio, così escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento interessato alla comunicazione stessa.

Essa prevedeva, inoltre, il divieto per i singoli sostituti di rilasciare dichiarazioni sull’attività di indagine svolta e il correlato obbligo per il procuratore di segnalare al Consiglio giudiziario eventuali violazioni delle norme in questione, esplicitazione del potere di vigilanza e di sollecitazione disciplinare.

È utile ricordare che, a livello deontologico, vi è una disciplina specifica contenuta nell’art. 2 lett. *u*) e *v*) d.lgs. 109/2006 che riguarda la previsione degli illeciti disciplinari commessi nell’esercizio delle funzioni.

La lettera *u*) prevede le ipotesi di divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonché la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando è idonea a ledere indebitamente diritti altrui.

La recente riforma contenente “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (A.C. 2681 e abb.)”, all’art. 9, c. 1-*bis*, ha previsto modifica della lett. *v*) ancorando l’illecito alla violazione di quanto disposto dall’art. 5, c. 2, del d.lgs. 106/2006 ed estendendone l’ambito applicativo ai c. 1, 2, 2-*bis* e 3 del ricordato art. 5 come modificato dal d.lgs. 188/2021.

Ciò comporta che integrerà illecito deontologico la violazione da parte del procuratore della Repubblica della disciplina sulla divulgabilità delle informazioni anche in relazione alla verifica della sussistenza di una stretta esigenza investigativa o di specifiche

⁸ È utile ricordare come la norma fu introdotta nell’ambito dei decreti che diedero attuazione alla riforma dell’ordinamento giudiziario del Ministro Castelli ma che, mutata la maggioranza di governo, furono emanati quando Ministro era Mastella, con un intento mitigatorio degli effetti paventati – più a torto che a ragione – dalla Magistratura e dalla nuova maggioranza politica. In particolare, però, l’intento del Legislatore delegato non fu quello di intervenire nella delicata materia della comunicazione degli uffici giudiziari, quanto di sottolineare la costruzione gerarchica dell’Ufficio di Procura.

ragioni di interesse pubblico, presupposti della comunicazione⁹.

Le novità introdotte dal d.lgs. 188/2021, sotto questo profilo, si concentrano sulle modalità – sicuramente più rigide – della comunicazione e sulla previsione dei presupposti in presenza dei quali l'informazione possa essere divulgata¹⁰.

Al procuratore della Repubblica è poi data facoltà di autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite conferenze stampa o comunicati, informazioni sulle indagini; autorizzazione che viene rilasciata con atto motivato in relazione alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano.

Da qui, alcune critiche e perplessità che dal mondo della Magistratura sono state rivolte alla nuova normativa.

È stato rilevato, infatti, un disallineamento con il contenuto della direttiva allorché il d.lgs. 188/2021 ha inteso non solo porre il divieto per le autorità pubbliche di rilasciare dichiarazioni lesive della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata, ma anche stabilire rigide modalità di espressione.

Il che comporterebbe una restrizione, un netto irrigidimento della normativa già contenuta nell'art. 5, che si aggiunge all'introduzione dei presupposti necessari per il rilascio delle dichiarazioni, anche questo visto come una limitazione non motivata.

Da qui, il paventato pericolo di un ispessimento del potere gerarchico del procuratore capo da un lato e una compressione della sfera decisionale dello stesso, dall'altro¹¹.

Tali critiche, al di là della loro pur discutibile fondatezza, restano molto periferiche rispetto al cuore della questione, ovvero la capacità dell'intervento normativo rispetto al fenomeno del processo mediatico.

Ciò sul presupposto non revocabile in dubbio che forme e qualità dell'informazione giudiziaria da parte degli Uffici abbiano contribuito alla diffusione del fenomeno.

Va da ultimo segnalato che il c. 2 dell'art. 3 del d.lgs. 188/2021 è intervenuto anche sull'art. 6 c. 1 del d.lgs. 106/2006, estendendo l'ambito di vigilanza dei Procuratori Generali sulle attività relative alla comunicazione delle informazioni da parte degli Uffici

⁹ Su tale modifica il parere del CSM (*Pareri sulla riforma dell'ordinamento giudiziario*) ha evidenziato criticità sia sotto il profilo del rispetto del principio di tassatività che con riguardo alla garanzia di indipendenza dei magistrati del pubblico ministero. Quest'ultima obiezione francamente sembra proprio l'ennesimo esercizio di stile sul pur irrinunciabile principio di indipendenza, il rischio di vulnerabilità della quale viene agitato con una frequenza tanto elevata da rendere poco credibile lo stesso pericolo. Più consistenti sembrano essere i rilievi critici che riguardano il rischio di una violazione del principio di tassatività in relazione all'essere ancorata la violazione anche alla valutazione circa i più volte ricordati presupposti della comunicazione. Ma il parere del CSM cade in modo verticale verso il basso nel vortice autoreferenziale, quando arriva a ritenere che l'ampiezza del divieto di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione sull'attività giudiziaria dell'ufficio sia così ampio da essere irrazionale e in contrasto con il diritto di manifestazione del pensiero.

¹⁰ I rapporti con gli organi di informazione sono tenuti dal Procuratore «esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenze stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano. L'informazione dei procedimenti penali può essere divulgata “solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”».

¹¹ Sul punto si vedano in particolare le osservazioni critiche di UNICOST contenute nella approfondita nota di S. Bologna - O. Monaco, *La presunzione di innocenza nel D.lgs.188/2021: un'occasione persa?* in UNICOST.

di Procura delle informazioni su procedimenti penali¹².

4. Le norme del d.lgs. 109/2006 e il *soft law* del 2018: la disapplicazione come unico denominatore comune

Dall’entrata in vigore della normativa oggi riformata, ovvero il d.lgs. 106/2006, poi, non si può certo dire che quelle norme, che comunque individuavano un centro di responsabilità dell’informazione giudiziaria, abbiano contribuito quanto meno ad arginare il fenomeno.

Anzi, in alcuni casi, lo hanno anche alimentato, come nel caso delle indagini per l’omicidio di Yara Gambirasio, in cui nessuno evitò che venissero diffuse le immagini dell’indagato in manette o che i programmi televisivi fossero letteralmente invasi da un filmato costruito dalla polizia giudiziaria, in cui erano stati montati in sequenza diversi *frames* che ritraevano un furgone dello stesso colore di quello di proprietà dell’indagato, con il risultato “scenico” di rappresentare l’indagato sul luogo del delitto.

O nel caso in cui a un’imponente indagine è stata attribuita un’etichetta che descriveva l’ipotesi di accusa proiettando sulla capitale del Paese l’inquietante ombra di una opprimente mano mafiosa: vero e proprio “marketing” giudiziario sicuramente vincente presso l’opinione pubblica.

Casi che auspicabilmente le nuove norme appena ricordate dovrebbero riuscire a impedire.

Ma che la normativa del 2006 si sia rilevata del tutto inadeguata lo testimonia la delibera con la quale il CSM, in data 11 luglio 2018, ha adottato le Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale¹³,

¹² In data 8 aprile 2022 sono state pubblicati dalla Procura Generale della Corte di Cassazione gli [Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali](#). Nel duplice tentativo di armonizzare, da un lato, le numerose Linee-guida che i singoli Uffici di Procura hanno tempestivamente dato con l’intento di dare concreta esecuzione all’applicazione dei principi della direttiva e, dall’altro, di perimetrare la sfera di controllo della Procura Generale rispetto ad attività svolte in autonomia dagli Uffici di Procura sulla base di scelte che comprendono comunque una non indifferente sfera di discrezionalità, la Procura Generale tra l’altro conclude in riferimento alle modalità di comunicare l’informazione: «[...] Del *quomodo* e cioè del tenore della concreta comunicazione, che deve da un lato essere rispettosa degli obblighi derivanti dal necessario rispetto della presunzione di innocenza, e dall’altro deve essere caratterizzata dalla stretta necessità, dalla contenenza espositiva dei fatti, della necessaria tutela delle parti offese, dalla dignità della stessa parte indagata, da una generale sobrietà ed immediata intellegibilità della comunicazione».

¹³ Il testo della delibera dell’11 luglio 2018 è consultabile in [Pratica num. 310/VV/2017. Linee-guida per l’organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale](#) in CSM. Sul contenuto della stessa, si vedano anche le riflessioni di Canzio, *Un’efficace strategia comunicativa degli uffici giudiziari vs. il processo mediatico*, cit., 1539 s. Canzio è stato il coordinatore del Gruppo di lavoro nominato dal Consiglio e sulla base dei risultati da questo conseguiti sono state redatte, appunto, le Linee-guida. Molteplici sono i precedenti di *soft law* ai quali si ispira il documento del CSM. Su tutti, vale la pena di essere richiamato il parere n. 8 (2013) del Consiglio consultivo dei procuratori europei (CCPE) *Rapporti tra il pubblico ministero e i mezzi di informazione*, secondo cui: «Gli Stati membri o il pubblico ministero dovrebbero realizzare una *policy of communications* per far sì che i media abbiano accesso ad informazioni adeguate, necessarie ad informare il pubblico in merito al lavoro del pubblico ministero. Le Linee-guida relative ai rapporti con i mezzi di comunicazione potrebbero anche essere incluse nei codici etici dei

segno evidente di come la stessa Magistratura abbia avvertito la necessità di un intervento che indicasse quanto meno la direzione della informazione giudiziaria, benché la stessa normativa sia rimasta sostanzialmente disapplicata.

Si tratta dell'atto che costituisce l'immediato precedente non solo storico ma anche concettuale della riforma del 2021 e che continua a rivestire una valenza interpretativa anche in relazione alle nuove norme.

Le Linee-guida tendono a evitare gli atteggiamenti più diffusi nella prassi come la discriminazione tra giornalisti e testate, il ricorso a stabili canali di informazione con carattere privilegiato con esponenti dei media, la personalizzazione delle informazioni, il ricorso a opinioni personali e a giudizi di valore su persone o eventi di rilievo pubblico. Tra i "doveri" elencati sono da ricordare soprattutto quelli nei confronti delle persone, fra i quali il rispetto della vita privata, della sicurezza e della dignità dell'imputato e dei suoi familiari, dei testimoni, dei terzi estranei al processo, della vittima e delle persone vulnerabili.

Tra i doveri di carattere processuale, poi, vengono indicati il rispetto del giusto processo, delle garanzie della difesa e della presunzione di non colpevolezza.

Di particolare interesse, se non altro perché l'esperienza non ci ha ancora restituito casi significativi, è la previsione di una comunicazione "reattiva" che si affianca alla comunicazione "proattiva", che ha per oggetto sia specifici casi ma anche il funzionamento del sistema di giustizia con la finalità di renderlo comprensibile all'esterno.

La comunicazione "reattiva", infatti, è finalizzata a correggere o a smentire informazioni errate, false o distorte, che possono recare pregiudizio alle indagini, ai diritti delle persone coinvolte o all'immagine di imparzialità e correttezza del singolo magistrato dell'ufficio giudiziario.

Si tratta di una forma di comunicazione che, se esercitata come indicato nelle Linee-guida, consentirebbe di arginare le distorsioni mediatico-giudiziarie, spesso caratterizzate da notizie il cui contenuto non ha alcun fondamento di verità rispetto agli esiti delle indagini, ma solo un carattere suggestivo.

Il mancato ricorso a tale forma di comunicazione sembra essere indicativo di un generale atteggiamento degli organi inquirenti caratterizzato da una sorta di "atarassica" indifferenza rispetto a quanto accade nell'agone mediatico.

Un approccio imperturbabile che però, a volte, fatica a nascondere l'interesse nel non contrastare il fenomeno mediatico, se non altro per il fatto che il prodotto di quest'ultimo si atteggia sinergicamente con le finalità di chi indaga nel procedimento e accuserà nel processo.

Così come, altre volte, lo stesso approccio fatica a nascondere l'imbarazzo per non aver saputo controllare la stessa polizia giudiziaria, non di rado fonte di diffusione di notizie relative all'indagine sapientemente lambiccate e noncurante di diffondere notizie con modalità che ledono il diritto dell'indagato di non apprendere "in edicola" quanto dovrebbe essere oggetto di comunicazione preventiva in via formale.

procuratori. Si tratta, per il pubblico ministero di ogni Stato membro, di esaminare quale sia il modo migliore di comunicare con i media e fino a che punto farlo, sulla base della situazione, della legislazione e delle tradizioni».

5. Le distorsioni del processo mediatico e il pernicioso ribaltamento della presunzione di innocenza

La constatazione della sostanziale disapplicazione sia delle norme ordinarie che di quelle di *soft law* che avrebbero potuto costituire almeno un argine alle storture del processo mediatico, non imprime alcuna forza a qualsiasi forma di ottimismo, nemmeno a quello consolatorio della “volontà”.

Al contrario a essere rifornito¹⁴ in modo cospicuo è proprio il pessimismo della “ragione”, dal quale dipende l’esito negativo della prognosi relativa agli effetti che si dipaneranno dalla nuova normativa verso il rafforzamento della presunzione di innocenza. Al netto dei pur evidenti limiti con i quali il legislatore, dopo quasi cinque anni dall’adozione della direttiva, ha frettolosamente dato esecuzione alla stessa, i profili critici con i quali confrontarsi sono due.

Il primo è costituito dalla piena attuazione dell’etica della comunicazione processuale¹⁵. Il secondo ha una natura per così dire strutturale, che attiene proprio alle caratteristiche delle vicende processuali e ai tempi che le scandiscono.

Affrontando il primo profilo ci si imbatte in una fitta teoria di norme, una vera e propria panoplia, che ha lo scopo di presidiare l’attività professionale dei giornalisti, dei magistrati e degli avvocati.

Con riferimento ai giornalisti, per esempio, il Testo Unico dei doveri del giornalista (nella versione modificata il 1° gennaio 2021) all’art. 8, tra gli altri doveri, stabilisce che il giornalista deve “rispettare” sempre e comunque il diritto alla presunzione di non colpevolezza.

In caso di assoluzione o proscioglimento, deve darne notizia sempre con appropriato rilievo e aggiornare quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate online.

Deve “osservare” la massima cautela nel diffondere nomi e immagini di persone incriminate per reati minori o condannate a pene lievissime, salvo i casi di particolare rilevanza sociale.

Deve fare in modo che risultino chiare le differenze fra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti e delle decisioni nell’evoluzione delle fasi e dei gradi dei procedimenti e dei giudizi.

Stessi contenuti, ancora più stringenti in relazione alle trasmissioni televisive cui si riferiscono, si rinvengono nella delibera n. 13/08/CSP “Atto di indirizzo sulle corrette

¹⁴ Basti pensare alla già accennata pletera di circolari dei singoli Uffici di Procura che già portano il segno delle differenti sensibilità riguardo a tematiche caratterizzate da molteplici criticità, diverse delle quali legate all’elevato grado di discrezionalità. E ancora dallo stesso Parere espresso dal CSM sullo schema di decreto legislativo (*Pratica num. 38/PA/2021 in CSM*) fa capolino un atteggiamento volto soprattutto a presidiare le prerogative di chi si occupa della comunicazione dell’informazione giudiziaria, con la preoccupazione di limitarne, come abbiamo visto, le responsabilità. Modalità d’approccio concettuale che sembra lontana dalla convinta volontà di farsi carico di un problema così delicato.

¹⁵ Il tema è trattato e approfondito da C. Conti, *Cronaca giudiziaria e processo mediatico: l’etica della responsabilità verso nuovi paradigmi* in *Archivio Penale*, 2022, 20 ss., che non assegna a tale profilo grandi capacità terapeutiche.

modalità di rappresentazione dei procedimenti giudiziari nelle trasmissioni radiotelevisive”, adottata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 7 febbraio 2008.

La peculiarità della cronaca giudiziaria¹⁶ risiede nel fatto che il suo esercizio comporta anche il ricorso alle regole tecniche del processo, oltre che alle regole del giornalismo. Una corretta cronaca giudiziaria, infatti, non può prescindere dallo spiegare ai lettori proprio tali ultime regole, con la finalità di poter inquadrare nella giusta cornice il fatto e consentire al lettore di formarsi un’opinione il più possibile aderente alle condizioni in cui si manifesta e trova il fatto stesso.

Quest’ultima considerazione ci porta ad affrontare il secondo profilo critico che riguarda le caratteristiche della dinamica del processo penale in relazione soprattutto alle cadenze temporali che ne caratterizzano le fasi.

In quest’ottica, va considerato innanzitutto come il dibattimento, fase processuale in cui si afferma il metodo dialettico, si svolga in un momento temporale fisiologicamente (al netto delle a volte patologiche lungaggini del sistema) lontano da quello in cui si compie l’indagine.

Un momento in cui l’interesse mediatico si è consumato quasi completamente, un tempo quindi del tutto incoerente con le esigenze mediatiche improntate sull’istantaneità.

Per i media, caratteristica che abbiamo ormai assimilato, al contrario è sufficiente la mera iscrizione nel registro delle notizie di reato per infiammare l’interesse morboso dell’opinione pubblica.

Il che comporta il pericolo concreto che siano strumentalizzati anche gli atti dovuti dell’azione della magistratura, atti ai quali non si riconnette alcun contenuto definitorio di una posizione processuale; al contrario, essi segnano solo l’inizio di un accertamento che dovrà portare alla verifica giurisdizionale di quella ipotesi di reato.

Nel vortice di questo climax, allora, l’ordinanza di custodia cautelare sarà per l’opinione pubblica una sentenza di condanna.

Lo stigma sociale porterà così a essere considerato come un’inutile concessione al colpevole lo stesso giudizio di appello, mentre la sentenza di assoluzione che dovesse mai seguire l’applicazione della custodia cautelare sarà vissuta come un “tradimento” non di un’aspettativa, bensì della stessa domanda di giustizia.

Evidente e assai forte la pressione psicologica che subisce sia il giudice della cautela, sia il giudice del dibattimento, un autentico conflitto tra “giustizia applicata” e “giustizia attesa”¹⁷.

Da qui, il pericoloso e dannoso ribaltamento della presunzione di innocenza che, come

¹⁶ Ivi, 2 s. Osserva come il fascio degli interessi incisi dall’esercizio del diritto di cronaca è molto ampio. Vanno presi in considerazione, infatti, l’efficienza delle indagini, l’onore, la reputazione, l’immagine, meglio indicate con il più ampio concetto di “dignità” delle persone coinvolte dalla comunicazione giudiziaria, la stessa neutralità psichica del giudice.

¹⁷ Così G. Canzio nella Relazione del Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’apertura dell’anno giudiziario 2017 in *Cass. pen.*, 2017, 454 ss.: «Si scorge una frattura fra gli esiti dell’attività giudiziaria e le aspettative di giustizia [...] Il disorientamento nasce dalla discrasia spazio-temporale fra l’ipotesi di accusa, formulata nelle indagini, il pre-giudizio costruito nel processo mediatico parallelo e le conclusioni dell’attività giudiziaria. In questa contraddizione s’annida il conflitto tra la giustizia ‘attesa’ e la giustizia ‘applicata’, con il pernicioso ribaltamento della presunzione di innocenza dell’imputato».

Saggi - Sezione monografica: “Lattuazione della direttiva europea sulla presunzione di innocenza”

abbiamo visto, proietta effetti così negativi sul processo penale da minarne il presidio della sua legittima finalità, che è quella cognitiva.

Il rispetto della presunzione di innocenza anche attraverso la corretta comunicazione dell'informazione giudiziaria ha, quindi, lo scopo di evitare ogni rappresentazione idonea a determinare nell'opinione pubblica la convinzione della colpevolezza dell'indagato e di rispettare il ruolo e la decisione del giudice.

Un obiettivo da perseguire sul piano culturale ed etico ancor prima che su quello legislativo.